

N. 1195

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2024

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone produttive speciali e di zone franche montane in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Onorevoli Senatori. – La presente proposta di legge statale è stata presentata al Consiglio regionale della Valle d'Aosta dal gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain l'11 ottobre 2023. Fin dalla sua presentazione, i proponenti hanno espresso la volontà di accogliere nel testo di essa il più ampio numero di contributi, di natura politica e tecnica, capaci di renderla quanto più possibile concreta e attuabile, nell'eventualità di una successiva approvazione da parte del Parlamento nazionale. In questo senso il testo proposto, poi emendato nel corso dell'iter presso il Consiglio regionale, intende dare finalmente risposta a un dibattito che non si è mai interrotto e spesso ha ricevuto nuovo impulso sotto diverse forme. La presente proposta di legge mira a dare attuazione a disposizioni dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta che finora non sono state pienamente applicate o eventualmente lo sono state soltanto in parte e, in ogni caso, soltanto per un limitato periodo di tempo. Per questa ragione, prima di presentare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, conviene rivolgere l'attenzione ad alcuni rilevanti aspetti di portata più generale.

Premessa.

L'articolo 14 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dispone: « Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ». Questo è oggi come ieri il passaggio più complicato, più citato e più « nostalgico » del nostro Statuto speciale del 1948.

Nel corso della storia repubblicana vi sono stati vari disegni di legge presentati nel Parlamento italiano per darvi attuazione. In particolare (per citare alcuni esempi), si richiamano quelli presentati al Senato dal senatore Chabod nel corso della III e IV legislatura (rispettivamente atti Senato n. 385 e n. 33) nonché quello del senatore Fillietroz nel corso della VI legislatura (atto Senato n. 2368). Una previsione, una possibilità, una prerogativa che, come ben sappiamo, di fatto non fu mai realmente applicata, vuoi per ragioni pratiche, vuoi anche per ragioni politiche. In alternativa si preferì quello che, in breve, possiamo chiamare il regime del « contingentamento » con le relative applicazioni e incombenze.

Quanto storicamente è accaduto sembra essere ciò che aveva già pronosticato il relatore del nostro Statuto speciale, l'onorevole Lussu, che sul punto ebbe a dire: « l'attuazione di questa concessione [quella della zona franca] deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà, che sono lungi dall'essere semplici ».

Non erano certo semplici allora, quando l'Europa, l'Italia e la Valle d'Aosta erano tutte da ricostruire dopo una guerra devastante; non lo sono certo oggi, allorché il quadro normativo di riferimento si è significativamente evoluto con la fine del regime doganale *d'antan*, la nascita della Comunità europea, l'Atto unico europeo e il resto del complesso sistema normativo comunitario, fino a quella che oggi è diventata l'Unione europea. Allo stesso modo anche i rapporti con la Svizzera si sono significativamente evoluti rispetto al dopoguerra, così come, in senso lato, anche quelli con realtà tutt'altro che limitrofe e poste al di là degli stessi confini dell'Unione europea.

Il Consiglio della Valle trattò l'argomento già nella seduta dell'11 marzo 1948 (oggetto n. 31/

48). Nel corso di quell'adunanza emersero varie posizioni politiche (e personali) sull'argomento, così come la serie di difficoltà già antivedute dall'onorevole Lussu all'Assemblea costituente.

Nella storia del Consiglio della Valle si trovano anche altri due momenti importanti in cui la massima assise valdostana trattò il tema. Nel corso della seduta del 28 luglio 1961 si discusse di una proposta di legge dello Stato per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, ai sensi del richiamato articolo 14 dello Statuto speciale. Fu una lunga e interessante discussione che tra i documenti preparatori teneva anche conto del già citato disegno di legge del senatore Chabod. Nella seduta del 6 giugno 1967 si discusse nuovamente della questione, in quel caso nella forma di un ordine del giorno (poi approvato) in merito ad una proposta di legge presentata al Parlamento, per iniziativa del Consiglio regionale valdostano, relativa all'attuazione della zona franca della Valle d'Aosta (oggetto n. 124/67).

Una completa ricostruzione del contesto di riferimento dal 1948 ad oggi sulla mai attuata zona franca nella Valle d'Aosta meriterebbe un'analisi anche di carattere storico molto più approfondita. Tuttavia, in questa sede si intende rappresentare soltanto per sommi capi quelli che sono stati, forse, i momenti più importanti, almeno dal punto di vista del contenuto degli atti discussi, sulla questione della zona franca.

Come si è già detto, oggi il contesto di riferimento, normativo e no, è enormemente cambiato. Tuttavia quello che resta scritto e valido sono proprio i contenuti dell'articolo 14 e, in particolare, tre importanti principi:

- quello della territorialità della Valle d'Aosta, così costituita dal 1948 ad oggi;
- 2) quello dell'intesa, ossia il fatto che, come chiaramente previsto dal secondo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale, le modalità di attuazione devono essere necessariamente concordate tra la regione e lo Stato;

3) quello della forma legislativa, ossia l'attuazione per mezzo di una legge dello Stato.

Questi, in estrema sintesi, sono i principi cardine del testo dell'articolo 14 dello Statuto speciale attualmente in vigore senza modificazioni rispetto alla sua formulazione originaria.

Il percorso parallelo della norma di attuazione e il testo finale.

Nella seduta del Consiglio della Valle del 6 aprile 2023 (oggetto n. 2290/XVI) è stata approvata all'unanimità la mozione n. 150/XVI relativa alla « Predisposizione di uno schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per l'istituzione di zone franche urbane e di montagna all'interno del territorio regionale ». L'atto consiliare impegnava il Governo regionale, entro sei mesi, ad « approfondire il quadro normativo in essere, anche al fine di verificare la fattibilità della previsione di una norma di attuazione che tenga conto delle esigenze territoriali, delle opportunità di sviluppo e delle esperienze europee, ed all'esito a relazionare presso la competente Commissione consiliare ».

Un importante lavoro è stato condotto dalle strutture tecniche del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, dei Dipartimenti bilancio, finanze e patrimonio, degli affari europei, dello sviluppo economico nonché del Dipartimento turismo, sport e commercio, i cui contenuti e le cui analisi sono stati successivamente oggetto di una dettagliata presentazione alla I Commissione consiliare in data 15 febbraio 2024.

Al termine della presentazione in Commissione si sarebbe potuto scegliere di fermare il percorso avviato, rimandando a chissà quando ogni ulteriore determinazione. Al contrario, è stata condivisa tra le varie parti la decisione di procedere ad un lavoro di confronto e adeguamento della proposta di legge statale n. 1/XV come ipotesi di norma di attuazione.

Con ciò si è inteso seguire due percorsi paralleli, differenti ma con una comune finalità: dare finalmente avvio a un dibattito, politico e

tecnico, ad una trattativa tra la regione e lo Stato centrale per identificare la « via moderna » di attuazione delle previsioni del citato articolo 14 dello Statuto speciale.

Un percorso tutt'altro che semplice, questo va detto e ripetuto sin dall'inizio, un tema che non si può certo banalizzare o ridurre a *slogan* senza i dovuti approfondimenti tecnici. Il testo che si deposita con la presente proposta di legge, nei suoi contenuti, è il frutto di un importante lavoro di coordinamento tra la parte tecnica e quella politica per addivenire a un testo finale quanto più possibile chiaro e funzionale ai conseguenti passaggi legislativi.

I contenuti della proposta di legge.

La presente proposta di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e i princìpi, tra cui la compensazione degli svantaggi strutturali propri del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste attraverso l'istituzione di zone produttive speciali (ZPS), per il sostegno e Io sviluppo di attività produttive insediate in zone strutturalmente svantaggiate del territorio regionale, e di zone franche montane (ZFM).

La denominazione di ZPS è sostitutiva rispetto a quella precedentemente utilizzata di « zone franche urbane », che rinviava all'esperienza francese, al fine di renderla coerente con le risultanze del richiamato studio condotto dalle strutture tecniche regionali.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione delle ZPS e delle ZFM, zone delimitate del territorio dello Stato (cioè della regione) nelle quali l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività volte allo sviluppo dell'impresa.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di individuazione dei territori delle zone dei due tipi mediante decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche dei benefici e la modalità di attuazione degli stessi per ogni ZPS e ZFM.

L'articolo 5 disciplina le modalità di definizione e applicazione delle aliquote agevolate e diversificate dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 6 individua le tipologie di imprese beneficiarie dell'intervento legislativo.

L'articolo 7 rappresenta una novità rispetto alla configurazione tradizionale della zona franca, in quanto introduce benefici a favore delle persone fisiche con la finalità di ridurre il rischio di spopolamento dei centri abitati situati all'interno delle ZFM, prevedendo incentivi, anche sotto forma di esenzione o di riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-PEF) e delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, in favore di coloro che vi trasferiscono la residenza, con impegno a permanervi per dieci anni.

L'articolo 8 introduce le disposizioni finanziarie. L'onere derivante dall'applicazione della proposta di legge è valutato forfetariamente in 30 milioni di euro annui, coperti mediante corrispondente riduzione del contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, secondo quanto stabilito a decorrere dall'anno 2022. L'ammontare è stato stimato « per difetto » a partire dall'andamento dell'extragettito dell'imposta municipale propria, relativo agli ultimi anni, nella prospettiva di una restituzione alle attività produttive dei territori più svantaggiati.

L'articolo 9, in ultimo, introduce le disposizioni finali, volte a prevedere una valutazione del livello di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale delle zone individuate dalla legge da parte dello Stato e della regione al fine di valutare la proroga, il potenziamento o la cessazione dei benefici previsti dall'articolo 4, nonché l'impegno annuale reciproco tra i due livelli istituzionali a in-

terloquire sul complessivo stato di applicazione della legge.

Conclusioni.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la presente proposta di legge intende prefigurare un percorso per l'attuazione legislativa della zona franca, come previsto dal secondo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta: una proposta concreta per favorire il dibattito in corso e l'avvio di utili interlocuzioni con lo Stato sul tema.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Visto il combinato disposto:

- dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte;
- dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone che i disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3 (ovvero una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti).

La potenziale applicazione della presente proposta di legge presuppone il verificarsi di due principi fondamentali.

Il primo è quello dell'intesa tra la Regione Autonoma beneficiaria e lo Stato. In tal senso, al di là della più generale applicazione dei benefici di natura prettamente fiscale a favore di imprese e persone fisiche (i.e. articoli 4 e 7), la determinazione (e relativa applicazione) di aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla classificazione delle attività produttive in micro, piccole, medie e grandi - previste dall'articolo 5 - così come anche la determinazione delle misure di agevolazione fiscale e contributiva previste dal già richiamato articolo 4 (con particolare riferimento alle seconde), prevede la necessaria intesa tra la Regione Autonoma e i relativi Ministeri competenti. Il secondo è quello per cui i benefici concessi nell'ambito della proposta di legge hanno di fatto una validità temporale definita in linea con i dettami della normativa eurounitaria (e a tal proposito si veda in particolare l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e, proprio in tal senso, ai fini della periodica valutazione del grado di rafforzamento del livello di coesione economica, sociale e territoriale delle zone riconosciute come zone produttive speciali (ZPS) e come zone franche montane (ZFM).

Proprio per queste motivazioni, la copertura finanziaria della presente proposta di legge è stata individuata nell'ambito di risorse che costituiscono una quantità "concorrente" tra la Regione Autonoma e lo Stato ovvero il contributo, dovuto da questa, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico¹. In tal senso, la determinazione dell'onere complessivo è stato quantificato forfetariamente in 30 milioni di euro annui a partire dall'ammontare ("per difetto") del c.d. extragettito IMU², quale quota parte del già citato contributo alla finanza pubblica. Questa scelta vuole essere quanto più aderente al principio del rafforzamento del grado di coesione economica e sociale dei territori nell'ambito dei quali verranno individuate le ZPS e ZFM, come se "sostenuta" dall'espressione della capacità economica delle attività produttive degli altri territori regionali (non beneficiari delle misure di cui alla presente proposta di legge) che, nel concreto, hanno contribuito a generare la stessa copertura finanziaria, questo senza comportare all'individuazione di ulteriori risorse finanziarie di diretta provenienza statale.

In ultimo occorre ulteriormente specificare, sulla base dell'andamento del livello complessivo annuale del contributo alla finanza pubblica corrisposto dalla Regione Autonoma allo Stato negli ultimi anni, che per le finanze pubbliche (siano esse di competenza statale o regionale) la copertura finanziaria come oggi quantificata consente di poter assolvere all'obiettivo di poter programmare con certezza l'applicazione delle misure di cui agli articoli 4, 5 e 7 per i periodi di imposta indicati e così poter essere nuovamente concesse nel caso in cui la valutazione di cui all'articolo 9 dovesse riscontrare il mancato rafforzamento del grado di coesione economica, sociale e territoriale.

¹ Rif. Articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come rideterminato dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

² Rif. DL 201/2011, Art. 13, c. 17.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

- 1. Al fine di compensare gli svantaggi strutturali propri del territorio regionale, la presente legge reca disposizioni concernenti l'istituzione, nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di zone produttive speciali (ZPS), per il sostegno e lo sviluppo di attività produttive insediate in zone strutturalmente svantaggiate del territorio regionale, e di zone franche montane (ZFM), allo scopo di contrastare il depauperamento del tessuto economico e sociale delle aree di montagna della regione e di favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento.
- 2. La presente legge è adottata ai sensi degli articoli 44, 117, secondo comma, e 119 della Costituzione nonché dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

- 1. Per ZPS e ZFM si intendono zone delimitate del territorio dello Stato nelle quali l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative in esse e di quelle che vi si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
- 2. Ai fini dell'individuazione delle ZPS si considerano le aree particolarmente svantaggiate, nell'ambito dei territori dei comuni

della Valle d'Aosta, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale quali, ad esempio, la diminuzione numerica degli esercizi commerciali ovvero la delocalizzazione o la chiusura di attività economiche e produttive importanti insistenti sul territorio di riferimento.

3. Ai fini dell'individuazione delle ZFM si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori di comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 650 metri sul livello del mare e la cui popolazione residente è inferiore a 5.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 650 metri sul livello del mare e aventi popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, costituenti nuclei storici dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico sulla base di dati storici certi negli ultimi trenta anni.

Art. 3.

(Individuazione delle zone)

1. L'individuazione delle zone di cui all'articolo 2 è effettuata, con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Caratteristiche dei benefici e relative modalità di attuazione)

1. Le imprese aventi sede legale od operativa in un comune situato all'interno di

una ZPS, in aggiunta alle agevolazioni fiscali e contributive già previste ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184, usufruiscono dei seguenti benefici:

- a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per cinque periodi di imposta e riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per i tre periodi di imposta successivi;
- b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
- c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2025 fino all'anno 2030, sui fabbricati industriali e commerciali posseduti o utilizzati dai soggetti di cui all'alinea per l'esercizio delle attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni per lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i primi cinque anni di attività, nel limite di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui si trova la ZPS. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZPS.
- 2. Le imprese aventi sede legale od operativa in un comune situato all'interno di una ZFM, a esclusione di quelle che operano in comuni ad alta potenzialità turistica, in aggiunta alle agevolazioni fiscali e contributive previste ai sensi del citato decreto legislativo n. 184 del 2017, usufruiscono dei seguenti benefici:
- a) esenzione dall'IRES per cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta

successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi di imposta, al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo, il nono e il decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo di imposta, maggiorata di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui si trova la ZFM;

- b) esenzione dall'IRAP per cinque periodi di imposta;
- c) esenzione dall'IMU, a decorrere dall'anno 2025 fino all'anno 2030, sui fabbricati industriali e commerciali posseduti o utilizzati dai soggetti di cui all'alinea per l'esercizio delle attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni per lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i primi cinque anni di attività, nel limite di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui si trova la ZFM. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo, il nono e il decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno ZFM.
- 3. All'attuazione delle misure di agevolazione fiscale e contributiva previste ai sensi del presente articolo si provvede secondo

modalità da concordare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I benefici derivanti dall'attuazione del presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5.

(Aliquote di imposta sul valore aggiunto)

- 1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa o il domicilio fiscale nelle ZPS e nelle ZFM si applicano aliquote di imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in microimprese, piccole, medie e grandi imprese.
- 2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 1 sono definite annualmente dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 3. I benefici derivanti dall'attuazione del presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Imprese beneficiarie)

- 1. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere fruite dalle imprese che operano in una ZPS o in una ZFM.
- 2. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono trasferire nelle zone della Valle d'Aosta di cui all'articolo 3 la sede legale od operativa della loro attività, con impegno a permanervi per dieci anni.

Art. 7.

(Benefici per le persone fisiche)

1. Al fine di ridurre il rischio di spopolamento dei centri abitati situati nelle ZFM, sono previsti incentivi, anche sotto forma di esenzione o di riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, in favore di coloro che vi trasferiscono la residenza, con impegno a permanervi per dieci anni.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo dovuto dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminato dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

- 1. Al termine dei periodi di imposta relativi ai benefici previsti dall'articolo 4, lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste valutano il livello di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale delle zone individuate ai sensi dell'articolo 3.
- 2. La valutazione condotta ai sensi del comma 1 è funzionale a prorogare, potenziare o terminare l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4.

3. Lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si impegnano a interloquire annualmente sullo stato di attuazione della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.